

Statuto dell'associazione
LIBERA UNIVERSITA' DI STUDI PSICOLOGICI ED EMPIRICI MICHEL HARDY
(Allegato "A" all'atto di costituzione)

Titolo I
Costituzione – Sede – Durata – Scopi

- Costituzione -
Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'Art. 18 della Costituzione Italiana e degli Articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione denominata LIBERA UNIVERSITA' DI STUDI PSICOLOGICI ED EMPIRICI MICHEL HARDY abbreviabile LIBERA UNIVERSITA MICHEL HARDY con la sigla LUMH.

- Affiliazioni -
Art. 2

L'Associazione si riserva di aderire ad una o più Associazioni nazionali ed internazionali "riconosciute" quali, ad esempio, Enti assistenziali ed Enti di promozione sociale, e potrà usufruire delle relative facilitazioni di legge derivanti dalla adesione agli Enti scelti. Si riserva altresì di aderire ad altre tipologie di organismi riconosciuti nazionali ed internazionali, e potrà usufruire delle relative facilitazioni di legge derivanti dalla adesione agli Enti scelti. Su delibera del Consiglio Direttivo, essa potrà decidere di aderire a consorzi, cooperative e ad altre associazioni, la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

- Sede sociale -
Art. 3

La sede sociale è a Bologna San Lazzaro di Savena in Via Renato Benassi al n. 142 L'associazione, in aggiunta alla sua sede legale, potrà istituire sedi secondarie, su tutto il territorio nazionale e, quando le condizioni lo consentano, istituire delle sezioni soci, disciplinate da apposito regolamento, da approvarsi da parte dell'assemblea generale dei soci.

- Durata -
Art. 4

L'associazione avrà durata fino al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

- Scopi generali dell'Associazione -
Art. 5

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, scientifica e professionale, e non ha scopi di lucro e persegue i seguenti scopi generali:

- Dare servizi formativi e di ricerca per la diffusione e l'organizzazione di una nuova conoscenza multidisciplinare;
- Formare, istruire e diffondere una nuova filosofia nonché approccio innovativo e trasversale, denominata psicologia empirica. Tale visione si avvale degli studi e delle ricerche proprie e di quelle che varie discipline scientifiche e metafisiche sostengono e diffondono, riassumendole in chiave esperienziale ed empirica.

L'Associazione opera per il perseguimento dei propri scopi generali mediante i seguenti obiettivi specifici:

- A. Promuovere attraverso conferenze, seminari, pubblicazioni e l'organizzazione di eventi speciali, la diffusione della conoscenza dell'uomo nella visione della psicologia empirica e sistemica;
- B. Introdurre e definire l'ambito delle discipline psicologiche empiriche che si estende a tutti i campi dell'evoluzione oltre che della crescita personale, affini o contigui con la psicologia tradizionale, ai quali compete un approccio esperienziale, corporeo o empirico;
- C. Promuovere la conoscenza umana attraverso la maggior comprensione delle leggi sistemiche e del ordine empirico e naturale, in maniera pratico-teorica, e favorendo la ricerca nel settore della psicologia empirica;
- D. Proporre la diffusione di tali conoscenze, con particolare riguardo per quelle capacità e potenzialità umane non ancora completamente approfondite o accettate dalla scienza ufficiale - ma che l'uomo possiede anche se raramente li mette in atto o adopera consapevolmente- al fine di offrire una formazione fortemente innovativa ed altamente qualificante per i propri soci;
- E. Contribuire al pensiero e alle ricerche di tutti coloro che, condividendo impostazioni deontologiche identiche o affini a quelle che caratterizzano l'Associazione, operano con l'intento di aiutare l'uomo a conoscere meglio la propria realtà fisica insieme con quella psichica, spirituale, culturale ed ambientale;
- F. Definire standard di formazione e di esercizio della professione per l'attività di nuove figure professionali, che operino secondo l'approccio della psicologia empirica, promuovendo corsi di formazione a tutti i livelli, anche avvalendosi di organi istituzionali educazionali;
- G. Promuovere una più ampia visuale europea, in accordo con le direttive comunitarie, per lo studio e la formalizzazione di nuovi standard comuni per la ricerca, la formazione, ed il riconoscimento di nuove figure professionali emergenti. L'obiettivo primario risulta essere quello di creare, qualificare e certificare a livello europeo queste nuove figure professionali.

Per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui ai punti da A. a G., l'Associazione potrà realizzare le seguenti azioni sociali:

1. Istituire un percorso con finalità professionale e formativa, denominato DOTTORATO PROFESSIONALE IN DISCIPLINE PSICOLOGICHE EMPIRICHE, basato sul know how oggetto delle finalità dell'Associazione, ma con un percorso di studi ben definito e strutturato e approvato con specifico Regolamento dall'Assemblea e dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione. In particolare, il citato Regolamento specificherà che l'acquisizione di nozioni professionalmente qualificanti nel ambito della crescita personale, in particolare in quello delle Discipline Psicologiche Empiriche, consente

l'acquisizione di titoli legali che verranno rilasciati nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali sulle professioni e sulla formazione professionale. Coloro che si iscriveranno a detto percorso formativo saranno tenuti previamente a sottoscrivere per accettazione il Regolamento di cui al presente punto e il Codice Deontologico dell'Associazione;

2. Formare operatori professionisti nell'ambito delle DISCIPLINE PSICOLOGICHE EMPIRICHE, conferendogli dopo il completamento dell'iter studiorum predefinito il titolo di ESPERTO IN DISCIPLINE PSICOLOGICHE EMPIRICHE e consentendo la conseguente iscrizione all' ALBO EUROPEO DEGLI ESPERTI DI DISCIPLINE PSICOLOGICHE EMPIRICHE attraverso istituzioni autorizzate;
3. Istituire un percorso con finalità professionale e formativa, denominato COUNSELLING DELL'ANIMA, basato sul know how oggetto delle finalità dell'Associazione, ma con un percorso di studi ben definito e strutturato e approvato con specifico Regolamento dall'Assemblea e dal Comitato tecnico scientifico dell'Associazione. In particolare, il citato Regolamento specificherà che l'acquisizione di nozioni professionalmente qualificanti nel ambito della crescita personale, in particolare in quello delle Discipline Psicologiche Empiriche, consente l'acquisizione di titoli legali che verranno rilasciati nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali sulle professioni e sulla formazione professionale. Coloro che si iscriveranno a detto percorso formativo saranno tenuti previamente a sottoscrivere per accettazione il Regolamento di cui al presente punto e il Codice Deontologico dell'Associazione;
4. Formare operatori professionisti nell'ambito del COUNSELLING, conferendogli dopo il completamento dell'iter studiorum predefinito il titolo di COUNSELLOR DI DISCIPLINE PSICOLOGICHE EMPIRICHE e consentendo la conseguente iscrizione all' ALBO EUROPEO DEI COUNSELLOR DI DISCIPLINE PSICOLOGICHE EMPIRICHE attraverso istituzioni autorizzate;
5. Realizzare un catalogo delle discipline psicologiche, psicocorporee, energetiche o esperenziali, inerenti l'ambito della discipline psicologiche empiriche, che espliciti le caratteristiche, l'impostazione filosofico-concettuale e l'iter didattico delle discipline medesime. Tale catalogo sarà messo a disposizione di tutti coloro che ne esplicitassero richiesta anche se non soci;
6. Promuovere la realizzazione di percorsi formativi, che diffondano le filosofie, le tecniche e le conoscenze tipiche dell'Associazione, nell'ambito del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM), nel rispetto delle direttive ministeriali e degli obiettivi formativi nazionali.

Infine per favorire l'accrescimento spirituale, morale, culturale e formativo dei soci dell'Associazione, la stessa potrà anche:

- Promuovere e gestire ogni iniziativa nel campo culturale, turistico, ricreativo, motorio-sportivo, assistenziale, ambientalista di prevenzione sanitaria e formativo per la crescita umana e culturale dei soci organizzando, per esempio, incontri, dibattiti, manifestazioni, sottoscrizioni a favore di organizzazioni, associazione, nonché mostre, convegni, viaggi, attività didattiche in genere, cineforum, proiezioni di filmati, video, diapositive e ogni altra iniziativa nel campo culturale e informativo, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti comportamenti attivi che utilizzano i metodi del libero associazionismo;

- organizzare in proprio e per conto di terzi, conferenze, corsi di formazione ed informazione, congressi ed ogni altro tipo di manifestazione, su qualsiasi tema ed argomento, patrocinare e/o sponsorizzare gratuitamente manifestazioni in genere, comunque attinenti, connesse e collegate con gli scopi associativi. L'Associazione si riserva, altresì, di organizzare manifestazioni aperte a tutti i cittadini.
- Predisporre centri di documentazione ed aggiornamento culturale continuo in ambito specifico professionale per i propri Soci, ed in forma divulgativa generale verso ogni persona interessata, anche attraverso l'uso di siti Internet continuamente aggiornati;
- Diffondere la filosofia e l'approccio tipico dell'Associazione e tutte le future iniziative di quest'ultima e di altre Associazioni affiliate che perseguono gli stessi scopi, attraverso:
 - La pubblicazione e la diffusione del periodico dalla stessa realizzato;
 - La costituzione di un Ufficio Stampa che permetta e faciliti la diffusione delle Filosofie e delle tecniche del Pensiero Positivo mediante l'uso di tutti gli strumenti di comunicazione utilizzabili;
- L'organizzazione e la tenuta di riunioni collettive e/o con singoli associati, conferenze, manifestazioni, assemblee, eventi in genere.
- Gestire circoli ricreativi, mettendo a disposizione dei frequentatori soci bar, ristoranti, tavole calde, sale giochi, ludoteche, etc, etc;

In considerazione del fatto che tra i diversi scopi perseguiti dall'Associazione vi è anche quello di formare gratuitamente coloro i quali hanno il compito di diffondere dette filosofie e tecniche, l'Associazione potrà destinare a favore dell'Associazione LUMH una parte delle quote suppletive introitate dalle attività sopraindicate.

Per il raggiungimento dei suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l'associazione potrà inoltre creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio, anche aderendo ad iniziative similari realizzate da terzi e/o messe a disposizione dell'Associazione da terzi.

Per il conseguimento dei propri obiettivi l'Associazione può, infine, , ove lo reputi necessario, accedere a finanziamenti nazionali e comunitari, anche in partnership con altri soggetti.

L'attività svolta dall'Associazione ha finalità esclusivamente culturale e pertanto destinata all'accrescimento personale degli associati: di conseguenza esclude tassativamente finalità terapeutiche, né vuole sostituire cure specifiche (mediche, psichiche, psichiatriche, specialistiche, ecc. ecc.) e tutte quelle attività professionali, di cui all'elenco dell'Art. 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815.

- Caratteristiche dell'Associazione - Art. 6

- A) L'associazione è un istituto unitario ed autonomo a carattere volontario; non ha finalità di lucro, motivata dalla decisione degli associati di vivere insieme l'approccio empirico-sistemico e l'esperienza del Pensiero Positivo, o del

Percorso professionale come momento d'educazione, di maturazione umana e d'impegno sociale; è amministrativamente indipendente.

- B) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione o da terzi dagli stessi incaricati, sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
- C) Con i medesimi regolamenti sono disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei famigliari dei soci.
- D) L'associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi d'interesse.
- E) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, di gruppi d'interesse e degli organismi in cui si articola l'Associazione, sono stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.
- F) L'Associazione si finanzia con:
 - Le quote dei soci, l'ammontare delle quali viene fissato annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - Eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
 - Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
 - Le quote suppletive, corrisposte dagli associati per servizi suppletivi resi agli stessi dall'Associazione nell'ambito degli scopi sociali;
 - I proventi di gestione;
 - Ogni altro provento comunque conseguito.

**- Fondo di costituzione -
Art. 7**

Il fondo di costituzione è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione della presente Associazione.

Titolo II Soci

- Soci - Art. 8

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche, giuridiche ed Enti che condividono gli scopi di cui all'Articolo 5 del presente statuto.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere ammessi quali:

1) Soci Costituenti:

Coloro i quali partecipano, anche economicamente, alla costituzione dell'associazione, fornendo il fondo di dotazione iniziale e assumendo le prime cariche all'interno dell'Associazione;

2) Soci Benemeriti:

Coloro i quali hanno partecipato e/o partecipano attivamente alla vita dell'Associazione con dedizione e da almeno (e/o per almeno) 10 anni;

La qualifica di socio benemerito viene conferita dall'Assemblea ordinaria dell'Associazione, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, a vita e a futura memoria; vista la sua natura, non richiede il versamento di una quota annuale;

3) Soci Benefattori:

Coloro i quali chiedono di aderire all'associazione per partecipare alla stessa ed aderire alle iniziative dalla stessa proposta, provvedendo ad effettuare una congrua donazione all'associazione, che permetterà loro di acquisire il diritto di essere considerati soci vitalizi della stessa; il socio benefattore ha diritto di accedere a tutti i servizi messi a disposizione dei soci senza alcuna limitazione, godendo anche di alcune agevolazioni che verranno determinate di volta in volta dal consiglio direttivo, tali agevolazioni saranno maggiori rispetto a quelle concesse ai soci ordinari e sostenitori.

4) Soci Sostenitori:

Coloro i quali chiedono di aderire all'associazione per partecipare alla stessa ed aderire alle iniziative dalla stessa proposte, provvedendo ad effettuare il versamento di un'adeguata quota annuale; il socio sostenitore ha diritto di accedere a tutti i servizi messi a disposizione dei soci senza alcuna limitazione, godendo anche di alcune agevolazioni che verranno determinate di volta in volta dal consiglio direttivo, tali agevolazioni saranno maggiori rispetto a quelle concesse ai soci ordinari.

5) Soci Ordinari:

Coloro i quali chiedono di aderire all'associazione per partecipare alla vita sociale della stessa ed aderire alle iniziative dalla stessa proposte, provvedendo ad effettuare il versamento della quota annuale; il socio ordinario ha diritto di accedere a tutti i servizi messi a disposizione dei soci senza alcuna limitazione, godendo anche di alcune agevolazioni che verranno determinate di volta in volta dal consiglio direttivo.

- Domanda di ammissione a socio - Art. 9

Le persone fisiche che intendono diventare soci dovranno presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto o con richiesta contenente le seguenti indicazioni;

- a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) Tipo di associazione scelta;
- c) La dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le persone giuridiche e gli Enti che intendono diventare soci, dovranno presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante contenente, oltre all'indicazioni di cui alle lett. b) e c) del comma precedente, anche quelle della rispettiva denominazione e sede sociale, corredate da estratto della deliberazione del rispettivo organo sociale competente, dalle quali risulti la decisione di richiedere l'ammissione, con l'accettazione del presente statuto ed il tipo di adesione all'associazione scelta.

L'adesione all'associazione del nuovo socio si intenderà concretizzata al momento del versamento della quota sottoscritta e pertanto il nuovo socio potrà accedere immediatamente ai servizi offerti ai soci dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva comunque la facoltà di vagliare le domande pervenute e se queste conterranno i requisiti di idoneità richiesti le stesse si intenderanno accettate, mentre nel caso in cui la domanda a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo non venisse accettata, al socio richiedente verrà restituita la quota di associazione versata.

L'ammissione del nuovo socio diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, solo dopo che da parte dello stesso sia stato effettuato il versamento della quota, la cui entità è determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Trascorsi due mesi dalla data di comunicazione di ammissione, in caso di mancato versamento della quota annuale, la delibera diverrà inefficace.

La quota associativa non è trasmissibile se non per causa di morte; si esclude espressamente la rivalutazione della stessa.

- Obblighi dei soci - Art. 10

I soci sono tenuti, oltre che al pagamento della quota sociale decisa dal Consiglio Direttivo, anche all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Titolo III

Scioglimento del rapporto sociale

- Perdita della qualifica di socio - Art. 11

Per le persone fisiche la qualifica di socio si perde per decesso e dimissioni, mentre le persone giuridiche perdono la qualifica in caso di scioglimento e/o messa in liquidazione della stessa e per dimissioni.

Le quote sono intrasmissibili.

I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.

Inoltre, tutti i soci possono essere rispettivamente, sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) Qualora si rendono morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- c) Qualora in qualunque modo arrechino danni morali e materiali all'Associazione.

Il Socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

Titolo IV
Organi dell'Associazione

- Organi dell' Associazione -
Art. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Comitato Scientifico e il Direttore del Comitato Tecnico Scientifico;
- e) La Commissione di valutazione dell'idoneità;
- f) Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) Il collegio dei Proviviri.

- L'Assemblea -
Art. 13

- a) L'Assemblea rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.
- b) Nell'Assemblea ogni associato, sia esso persona fisica e/o giuridica, ha diritto ad un voto.
- c) All'Assemblea possono partecipare tutti gli associati che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.
- d) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente ed in caso di Loro impedimento, dal socio più anziano presente all'Assemblea; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e pubblicizzate con affissioni all'Albo per almeno dieci giorni.
- e) L'Assemblea ordinaria:
 - Dalla seconda elezione in poi, nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e dal Collegio dei Proviviri;
 - Approva il Bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto patrimoniale;
 - Approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
 - Approva i Regolamenti interni e il Codice Deontologico su proposta del Consiglio Direttivo o del Comitato Tecnico Scientifico;
 - Ratifica la proposta di costituzione di sezioni e di altri organismi presentata da terzi soci, decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
 - Decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Revisori Contabili;
 - Esamina i ricorsi presentati da soci avverso le decisioni del Collegio dei Proviviri, approvati dal Consiglio Direttivo.L'Assemblea Straordinaria:
 - Apporta le modifiche di Statuto;
 - Delibera lo scioglimento dell'Associazione;

- f) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presente di metà più uno dei soci e sono valide le delibere prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti;
- g) In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in merito allo scioglimento dell'Associazione;
- h) La seconda convocazione dell'Assemblea deve avere luogo almeno un giorno dopo la prima.
- i) Per quanto riguarda l'Assemblea straordinaria (presenze e maggioranze richieste in prima seconda convocazione sia per modifiche statutarie che per scioglimento dell'Associazione), si rinvia agli Artt. 23 e 24 del presente Statuto;
- j) L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 8 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di convocare l'Assemblea anche a mezzo idonea convocazione scritta da inviarsi a quanti non frequentano abitualmente la sede dell'Associazione in modo di garantire a tutti l'effettiva possibilità di partecipare all'Assemblea;
- k) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/5 della base sociale o su richiesta del Collegio Sindacale espresso all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 8 giorni dalla data in cui viene richiesta;
- l) Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, in caso di presenza dei problemi e/o esigenze particolari;
- m) L'Assemblea, per il rinnovo delle cariche dell'Associazione, stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, composto di norma da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, ed il numero dei componenti il Collegio dei Sindaci Revisori (tre effettivi e eventualmente due supplenti) ed il numero dei componenti il Collegio dei Proviviri (tre effettivi e eventualmente due supplenti). Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo sarà determinato e sulla base dell'entità numerica del corpo sociale ed in base al numero delle sezioni specializzate e/o dei gruppi di interesse istituiti;
- n) Le elezioni si svolgono con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale e secondo quanto previsto dalla lettera l) del presente articolo;
- o) Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche;
- p) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza, dal secondo e così via. Fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

- Eleggibilità alle cariche sociali -
Art. 14

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, relativamente alla nomina del Comitato Tecnico Scientifico, Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un'anzianità

di iscrizione da almeno sette giorni solari. Per le cariche che comportino responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che abbiano raggiunto la maggiore età.

- Il Consiglio Direttivo - Art. 15

a) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente;
- Uno o più Vice Presidenti;
- Il Segretario;
- L'Amministratore, anche affidando la carica al Presidente o al Vice Presidente o al Segretario, nel caso venga deliberato che il Consiglio Direttivo è composto da tre membri.

b) Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; inoltre, fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali.

c) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni speciali, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

d) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate.

e) Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, tre anni. Gli eletti alla carica sono rieleggibili. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.

Nel primo periodo successivo alla costituzione, il componente dimissionario verrà sostituito mediante elezione effettuata dall'assemblea ordinaria convocata a termini di Statuto.

f) Il Consigliere che, salvo che per giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.

g) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta a trimestre, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori, se nominato.

h) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza per impedimento o indisponibilità, da un Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

i) Il Consiglio Direttivo:

- Formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone alla Assemblea;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Decide l'importo delle diverse quote associative annue;
- Decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi forniti ai soci;
- Propone all'Assemblea i regolamenti interni dell'Associazione, escluso il regolamento di cui all'articolo 5, punti 2 e 6, di competenza del Comitato Tecnico Scientifico;
- Propone all'assemblea il codice deontologico dell'Associazione;
- Definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- Decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
- Decide le forme e le modalità di partecipazione all'Associazione alle attività sociali sul territorio e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;

- Predisporre il Bilancio Consuntivo e preventivo ed il Rendiconto Patrimoniale.
- l) Il Consiglio Direttivo è tenuto a stendere un verbale sommario della riunione del Consiglio.

**- Il Presidente -
Art. 16**

- Rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati.
 - Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - Stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione;
 - Presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
- a) Un Vice Presidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti
- b) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi.
- c) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

**- Il Comitato Tecnico Scientifico -
Art. 17**

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito in quanto autorevole soggetto in grado di garantire il valore scientifico delle attività svolte e proposte dall'Associazione, con particolare riguardo all'offerta formativa proposta dalla medesima Associazione. E' il soggetto scientifico depositario della conoscenza dell'Associazione ed ha i seguenti compiti:

- approvare il regolamento di cui all'articolo 5, punti 2 e 6 e lo sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- approvare e monitorare regolarmente il contenuto didattico dei percorsi formativi proposti attraverso riunioni apposite, sotto la cura del Direttore Tecnico Scientifico.

Il comitato scientifico è composto di un numero di membri da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 10 (dieci), dura in carica tre anni e viene nominato dal Consiglio Direttivo, scegliendo tra soggetti di riconosciuta ed indubbia competenza scientifica. Il Consiglio Direttivo può decidere di nominare uno o più membri del Comitato Tecnico Scientifico tra persone non associate.

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto da un Direttore Scientifico che viene nominato dal Consiglio Direttivo, in aggiunta ai membri del Comitato Tecnico Scientifico, nella medesima seduta in cui si provvede alla nomina del Comitato Tecnico Scientifico. Anch'esso dura in carica tre anni.

**- La Commissione di valutazione dell' idoneità -
Art. 18**

La Commissione di valutazione dell' idoneità ha il compito di valutare le richieste di particolari riconoscimenti o agevolazioni dell' iter formativo, avanzate da coloro che frequenteranno i percorsi di cui all' articolo 5, punti 2 e 6.

La Commissione di valutazione dell' idoneità è composto di un numero di membri da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette), dura in carica tre anni e viene nominato dal Consiglio Direttivo.

**- Il Consiglio dei Revisori Contabili -
Art. 19**

- a) Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di membri effettivi e supplenti.
- b) Il numero complessivo dei membri (chiamati anche "Sindaci") è di 3 (tre) effettivi e (se necessario) di 2 (due) supplenti.
- c) I Sindaci durano in carica per lo stesso periodo e sono eletti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.
- d) Il Collegio dei Revisori Contabili elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
- e) Il Collegio dei Revisori Contabili ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l' inventario dei beni mobili e immobili, di esaminare e controllare il conto consuntivo e preventivo e di redigere una relazione di presentazione dei bilanci che verranno sottoposti all' approvazione dell' Assemblea, relazioni che verranno preventivamente consegnate al Consiglio Direttivo.
- f) I Sindaci effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
- g) Il Collegio dei Revisori è tenuto a verbalizzare i suoi atti.
- h) Norma transitoria: l' Assemblea si riserva di non nominare il Collegio dei Sindaci Revisori se non previsto dalla legislazione vigente.

**- Il Collegio dei Probiviri -
Art. 20**

- a) Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri effettivi e (se necessario) di 2 (due) membri supplenti.
- b) Il Collegio dei Probiviri dura in carica e viene eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo.
- c) Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali contrasti interni alla Associazione.
- d) Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
- e) Avverso le decisioni dei Probiviri può essere proposto ricorso all' Assemblea.
- f) I soci si impegnano a non ricorrere ad altra forma di giudizio che non siano Probiviri e l' Assemblea dei Soci.
- g) Norma transitoria: l' Assemblea si riserva di non nominare il Collegio dei Probiviri se non previsto dalla legislazione vigente.

- Dimissioni dagli organi sociali -

Art. 21

- a) Le dimissioni da organismi, incarichi, e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
- b) In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dell'Associazione:
 - dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute, nel caso in cui il/i Componente/i dimissionario/ri del Consiglio Direttivo siano stati eletti in Assemblea Ordinaria, mediante regolare votazione a scrutinio segreto;
 - oppure
 - convocare l'Assemblea ordinaria, che provvederà alla Loro sostituzione, nel caso siano stati eletti in Assemblea di costituzione o per acclamazione;
- c) Le dimissioni da membro del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio dei Probiviri devono essere inviate al rispettivo Collegio. Spetta al Presidente del Collegio, subito dopo la ratifica, dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio delle variazioni intervenute.

- Gratuità degli incarichi -

Art. 22

- a) Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e degli Organi delle sezioni e gruppi o gli incarichi svolti da soci che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.
- b) Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel Bilancio dell'Associazione.

Titolo V
Il Patrimonio sociale - Gestione sociale

- Il Patrimonio sociale -
Art. 23

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- a) proventi da tesseramento e quote sociali;
- b) eventuali contributi dei soci che fruiscono delle iniziative dell'Associazione;
- c) eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
- d) proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- e) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- f) dal fondo riserve.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

- Esercizi sociali -
Art. 24

- a) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige i Bilanci consuntivi ed il Rendiconto Patrimoniale, nonché il Bilancio Preventivo che devono essere presentati all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo. Il rendiconto dovrà essere messo a disposizione degli Associati presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea. Gli associati potranno sempre consultare liberamente i libri sociali.

- Responsabilità amministrative -
Art. 25

- a) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente, è necessaria quella del Segretario, se diverso dal Presidente;
- b) Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento, di uno dei due.

Titolo VI
Disposizioni generali
Modifiche Statutarie

- Modifiche statutarie -
Art. 26

- a) Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea.
- b) In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purchè questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione sono approvate col voto favorevole del 75% dei presenti all'Assemblea.
Eventualmente in terza convocazione sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- c) Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile.

- Scioglimento dell'Associazione -
Art. 27

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea e col voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti all'Assemblea purchè questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale, sia in prima che in seconda convocazione. Eventualmente, in terza convocazione lo scioglimento può avvenire con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- Disposizioni generali -
Art. 28

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle altre Leggi viventi in materia di Associazione e le norme contenute nello Statuto Nazionale dell'ENDAS e nel regolamento Nazionale dei CRAS.

Bologna, 1 Luglio 2005